

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2005

Parte I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1


(Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2005 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree Funzionali A, B e C in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa, nonché, ai fini della attribuzione della posizione super di cui al successivo art. 4, al personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. Per detto ultimo personale si applica comunque quanto previsto dal comma 4 del successivo art. 4, concernente l'attribuzione della posizione super.

Art. 2

(Ammontare del fondo e finanziamento dei percorsi formativi)

1. Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 dell'esercizio finanziario 2005, è pari a complessivi € 83.391.455,00 al lordo degli oneri datoriali.
2. Le parti rammentano che oggetto del presente Accordo è la distribuzione della residua somma di € 66.841.241,00, tenuto conto che con il CCNI 23 maggio 2005, parte integrante della presente Intesa, è stata stralciata, dal Fondo Unico di Amministrazione, la somma di € 16.550.214,00 per finanziare i percorsi formativi.
3. Le stesse rammentano, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del predetto accordo del 23 maggio 2005, le somme che dopo la verifica di giugno del corrente anno si prevederà di non poter utilizzare entro il 2005, saranno destinate ad incrementare il Fondo Unico di Sede di cui all'art. 13.



Art.3

(Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Le parti convengono che dall'importo residuo del FUA pari ad € 66.841.241,00 venga stralciata, in proporzione al personale in servizio presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, la somma di € 4.200.542,00 pari alla quota parte dell'intero ammontare del FUA (€ 83.391.455,00). A tal fine sono stati considerati tutti i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2005 presso l'Agenzia, che ancora appartengono o già hanno fatto parte dei ruoli del personale civile della Difesa, per un ammontare complessivo di n. 1.865 unità, nonché quelli in servizio presso l'A.D. alla medesima data, pari a n. 35.160 unità.
2. L'importo come sopra determinato verrà integrato con la quota spettante delle risorse aggiuntive indicate al successivo art. 14.
3. Dal predetto accantonamento non può essere considerato disponibile l'importo di € 111.450,00, corrispondente all'ammontare della spesa relativa al personale di cui al precedente comma 1, che alla data del 1° gennaio 2005 risulta essere inquadrato in una posizione economica super.
4. Pertanto, l'importo effettivo da stralciare dal FUA per la costituzione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa è pari ad € 4.089.092,00 al lordo datoriale. A seguito di tale accantonamento residuano nel FUA € 62.752.149,00.
5. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. provvederà ad assegnare compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Parte II

POSIZIONI ECONOMICHE SUPER

Art. 4

(Criteri per l'attribuzione delle posizioni super)

1. Relativamente alle posizioni Super, le parti, in via preliminare rammentano e confermano, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, gli Accordi per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, i quali hanno previsto che tale posizione sia attribuita:
 - I) ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2[^] e 3[^] qualifica funzionale) in servizio senza demerito;
 - II) ai dipendenti della posizione economica B3 (ex 6[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito, di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione B3 o nella ex 6[^] qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;

- III) ai dipendenti della posizione economica C1 (ex 7^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione C1 o nella ex 7^a qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;
- IV) ai dipendenti della posizione economica C3 (ex 9^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito e una anzianità di almeno 3 anni maturata nella stessa posizione C3 o nella ex 9^a qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale.
2. Alla definizione delle graduatorie, con i criteri che vengono rispettivamente riportati per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S negli Allegati 1, 2, 3 e 4, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, concorrono, pertanto, tutti coloro che alla data del 31.12.2004 hanno maturato i prescritti requisiti.
3. Le parti ribadiscono, in applicazione dell'art. 9, comma 5 bis, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, inserito dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, che a decorrere dal 1° gennaio 2004 il personale civile della Difesa chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa concorrere all'attribuzione della posizione super valutando, a tal fine, il servizio prestato.
4. Le parti concordano che il personale destinatario della indennità accessoria di diretta collaborazione, appartenente alle aree funzionali A, B e C del comparto Ministeri e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, possa concorrere all'attribuzione della posizione super in base ai criteri sopra indicati, in quanto detta indennità non è sostitutiva della posizione super.
5. Le parti confermano l'interpretazione autentica sui criteri per l'attribuzione della posizione economica Super, stabilita con l'Accordo sul FUA per l'anno 2004 e ne riportano il contenuto:

Requisiti di accesso

- Ai fini della valutazione delle anzianità previste, sia per i periodi di servizio presso le Amministrazioni dello Stato che per i periodi di inquadramento nelle posizioni economiche e corrispondenti ex qualifiche funzionali, che danno titolo al conseguimento della posizione super, devono intendersi i soli periodi di ruolo, prendendo a riferimento sempre e comunque la decorrenza economica.

Valutazione dei servizi:

- Ai fini della determinazione del punteggio vengono valutati esclusivamente gli incarichi ed i servizi prestati in posizione di ruolo presso l'Amministrazione Difesa in qualità di dipendente civile.

Valutazione degli incarichi:

- Ai fini del punteggio da attribuire agli incarichi, le parti concordano che devono essere valutati i soli incarichi di titolare debitamente documentati e non quelli di sostituto.

Art. 5

(Stralcio per le posizioni super 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004)

1. Dalla somma residua pari ad € 62.752.149,00 non vengono considerate utili le somme relative all'accantonamento per le posizioni Super per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, comprensive degli oneri a carico del datore di lavoro nella misura del 38,38%, come di seguito indicato:

➤ Anni 2000/2001	€	537.442,33
➤ Anno 2002	€	115.295,00
➤ Anno 2003	€	28.625,00
➤ Anno 2004	€	<u>195.602,67</u>
Totale	€	876.965,00

2. A seguito di tali accantonamenti residua nel FUA l'importo di € 61.875.184,00.

Art. 6

(Determinazione del contingente di posizioni A1S al 1° gennaio 2005)

Le parti, dovendo la posizione super essere attribuita con decorrenza 1° gennaio 2005 ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^a e 3^a qualifica funzionale) che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2004 hanno maturato i requisiti richiesti, prendono atto che il contingente di n. 2.812 unità di personale A1 Super determinatosi con il precedente Accordo, è riconfigurato, a seguito dei nuovi riconoscimenti e delle cessazioni dal servizio, in complessive n. 2.746 unità. Considerato l'accantonamento di cui al precedente art. 3 per il Fondo di Agenzia, detto contingente per l'anno 2005 è articolato come segue:

	A1 super
FUA Difesa 2005	2.654
<u>Fondo Agenzia 2005</u>	<u>92</u>
Contingente complessivo	2.746

Art. 7

(Segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super 2005)

Relativamente all'invio dei dati concernenti le segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super per l'anno 2005 (requisiti 31.12.2004) la D.G. per il Personale Civile impartirà le disposizioni del caso in modo tale da assicurare l'esame degli stessi.

Art. 8

(Determinazione dei contingenti di posizioni B3S, C1S e C3S)

1. Le parti, considerato che l'accantonamento operato al precedente art. 3 per le esigenze del costituendo Fondo di Agenzia comprende la quota relativa alle posizioni super esistenti al 1° gennaio 2005 presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano, fermi restando i contingenti determinati con i precedenti accordi, di articolare per l'anno 2005 i contingenti di posizioni B3S, C1S e C3S come segue:

	B3 super	C1 super	C3 super
FUA Difesa 2005	296	733	119
Fondo Agenzia 2005	5	25	1
Contingenti complessivi	301	758	120

2. Le parti convengono quindi che detti contingenti complessivi verranno reintegrati di un numero pari a quello dei destinatari cessati per pensionamento o passaggio ad altra posizione economica nell'anno 2004.

Parte III

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 9

(Accantonamento per le posizioni organizzative)


1. Le parti, considerato che la normativa di riferimento non ha ancora fissato i nuovi criteri in materia di posizioni organizzative e che l'emanando DPCM che ridetermina le dotazioni organiche dell'A.D. – in ragione dell'art. 1, comma 93, legge 30.12.2004, n. 311 - prevede un incremento dei posti per l'area funzionale C, concordano di retribuire tutte le posizioni organizzative oggettivamente coperte, rinvenute nei singoli ordinamenti degli Enti dell'A.D. al 1° gennaio 2005.
2. Le stesse, inoltre, considerato che con il precedente accordo si sono impegnate a rideterminare nel corrente anno il contingente delle posizioni organizzative tenendo conto delle nuove assunzioni per concorso e/o riqualificazione di personale dell'area

C, rideterminano detto contingente in base alle posizioni effettivamente coperte risultanti dalla apposita ricognizione operata dagli Organi di Vertice.

3. Il nuovo contingente tiene altresì conto di n. 16 unità da riservare al personale di posizione economica C3 super e C3 al quale sia stato conferito con apposito D.D. l'incarico di reggenza di Uffici Dirigenziali. Le parti convengono altresì che ai fini della predetta rideterminazione non vanno considerati gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa.
4. Il contingente per l'anno 2005 è pertanto rideterminato in complessive n. 1.638 unità. La composizione dello stesso è la seguente:

➤ C3 reggenti	16
➤ C3	150
➤ C2	615
➤ C1	857
5. Le parti, al fine di mantenere inalterata la spesa per le posizioni organizzative, anche a fronte di un incremento del numero delle stesse, concordano di ridurre nella medesima percentuale gli importi delle indennità previste per le posizioni C3 e C2 dal precedente CCNI sul FUA 2002. Le stesse convengono altresì di lasciare invariato l'importo previsto per i C3 reggenti, considerata la minima incidenza sulla spesa e la rilevanza dell'incarico, nonché quello per le posizioni C1, il cui importo è già parametrato al minimo contrattualmente fissato in sede di comparto. Pertanto gli importi per le posizioni organizzative sono rideterminati come segue, al lordo degli oneri a carico del lavoratore:

➤ C3 Reggenti	€	2.160,00
➤ C3	€	1.467,00
➤ C2	€	1.082,00
➤ C1	€	1.033,00
6. Le parti stabiliscono, inoltre, che al dipendente civile dell'area C, che ricopre una posizione organizzativa prevista per il personale militare, sia corrisposta l'indennità nella misura prevista per la posizione economica posseduta.
7. Le parti, in attesa che la normativa contrattuale di comparto fissi nuovi criteri in materia di posizioni organizzative, nel confermare per il 2005 i criteri per la identificazione delle posizioni organizzative stabiliti nei precedenti CCNI, come integrati dal presente accordo (allegato 5), si impegnano a fissare nuovi criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative in una concertazione da avviarsi entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo e da concludersi entro il mese di ottobre c.a.
8. Convengono altresì che le somme relative alle indennità per le posizioni organizzative riconosciute nell'ambito del contingente, resesi vacanti nel corso del 2005 presso il singolo Ente, entrano nella disponibilità del FUS del medesimo Ente in proporzione al periodo di vacanza verificatosi.




9. Le risorse non utilizzate per le reggenze venute meno per cessazione dell'incarico, rientrano nella disponibilità del Fondo.
10. Per il presente articolo, vengono di conseguenza accantonati per il 2005 € 2.395.584,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro. Pertanto, dall'iniziale stanziamento del Fondo residua la somma di € 59.479.600,00.

Parte IV
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO

Art. 10
(Particolari posizioni di lavoro riconosciute per legge)

1. Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da 6 a 13), provvedono di seguito a riportarne la tipologia, anche denominandole "particolari posizioni":
 - a. sede disagiata,
 - b. rischio radiologico e indennità professionale,
 - c. rischio - anche per operatori subacquei - ,
 - d. bonifica campi minati,
 - e. disattivazione di ordigni esplosivi,
 - f. mansione ai centralinisti non vedenti,
 - g. imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.),
 - h. indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.
2. Gli importi per le particolari posizioni previste per legge, tenuto conto degli incrementi e dei decrementi rappresentati dagli Enti rispetto all'anno 2004, sono indicati nell'allegato A, per un ammontare complessivo di € 2.353.202,71 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, corrispondenti ad € 3.122.700,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
3. Ogni ulteriore esigenza per le posizioni di cui al precedente comma 1 potrà essere soddisfatta nei limiti e con le modalità fissate dal comma 3 del successivo art. 14 concernente l'utilizzazione delle ulteriori somme che confluiranno nel FUA.
4. Le parti convengono altresì, qualora le esigenze reali dell'Ente comportassero a fine anno un minor utilizzo delle risorse assegnate per le particolari posizioni di cui al comma 1, che l'eventuale differenza dovrà essere considerata come anticipo del Fondo Unico di Sede (FUS), e richiamano in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del Direttore dell'Ente, ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni.



Art. 11
(Turni e Reperibilità)

1. Le parti, tenuto conto della indagine conoscitiva effettuata nell'anno 2004 sulle turnazioni e le reperibilità, per la cui disciplina si rinvia agli allegati 6 e 7, confermano gli stanziamenti dello scorso anno, tenendo conto delle minori esigenze registratesi presso gli Enti, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Accordo sul FUA 2004.
2. Le parti, quindi, concordano, relativamente all'istituto della turnazione, di assegnare ad ogni Ente, che abbia evidenziato nella richiesta la rispondenza del turno alla normativa di legge e contrattuale sia di comparto sia di amministrazione, l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato nell'allegato B, per un totale complessivo di € 4.622.055,01 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, corrispondenti ad € 6.133.467,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
3. Relativamente alla reperibilità, le parti convengono, in via preliminare, che la stessa debba essere retribuita attingendo dalle risorse del FUS.
4. Per la reperibilità, quale quota aggiuntiva del FUS, le parti concordano, in ragione di quanto indicato al comma 1, di assegnare agli Enti che abbiano evidenziato nella richiesta la rispondenza della reperibilità alla normativa di legge e contrattuale, sia di comparto sia di amministrazione, l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato nell'allegato C, per un totale complessivo di € 1.505.360,96 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, corrispondenti ad € 1.997.614,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
5. Gli importi assegnati per turni e reperibilità confluiranno nel FUS dell'Ente quale maggiorazione dello stesso, al fine di fornire alle parti della contrattazione locale un oggettivo punto di riferimento per la distribuzione del FUS medesimo.
6. Qualora, a seguito delle eventuali verifiche che saranno attuate dalle parti sulla congruità delle esigenze con la normativa di riferimento di legge e contrattuale, risultassero assegnati per turni e reperibilità importi superiori a quelli occorrenti, le eventuali differenze dovranno essere intese quale anticipo del FUS dell'Ente.

Art. 12
(Risorse per le particolari posizioni, i turni e le reperibilità)


1. Al termine dei precedenti accantonamenti per le particolari posizioni, i turni e le reperibilità, che ammontano a complessivi € 8.480.617,58 al lordo degli oneri per il lavoratore, pari a € 11.253.781,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, residuano nel FUA € 48.225.819,00.
2. Le parti, infine, convengono che gli Enti, per fronteggiare le ulteriori esigenze di turnazioni e reperibilità emerse dalla contrattazione locale rispetto a quelle

individuate negli allegati B e C, facciano ricorso al Fondo Unico di Sede di cui al successivo art. 13.

Parte V
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 13
(Fondo unico di sede – FUS –)

1. L'ammontare del fondo che residua dopo gli accantonamenti di cui al precedente articolo, pari ad € 48.225.819,00 verrà utilizzato per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio al 1° gennaio 2005 (pari quindi a € 1371,61 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro corrispondenti a € 1.033,62 al netto degli stessi per ogni dipendente).
2. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di lavoro, del personale in posizione di permesso sindacale e distacco retribuito – che pertanto deve essere considerato alla stregua del personale in servizio –, nonché del personale destinatario delle posizioni economiche super e/o delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
3. Le parti, al fine di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi decurtazioni del FUS nei casi in cui, per la sua corresponsione, concorra quale elemento di valutazione la presenza in servizio. Detti casi sono:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'A.D.
 - d. assenza per donazione di sangue
 - e. assenza ai sensi della legge n. 104/92
 - f. astensione obbligatoria per maternità
 - g. assenza connessa a terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, CCNL 16.5.1995).
4. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 3.



Parte V
ULTERIORI SOMME DEL F.U.A.

Art. 14

(Ulteriori somme disponibili, indennità di mobilità e particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 83.391.455,00 sul cap. 1375 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A 2005 (si richiamano in proposito le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nell' anno precedente e le risorse denominate "variabili", nonché la quota relativa ai risparmi di gestione dell'anno precedente), convengono che dalle ulteriori somme che perverranno al Fondo verrà stralciata pro quota una somma da destinare al Fondo di Agenzia di cui al precedente art.3.
2. Le parti convengono altresì che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2005, considerata l'esiguità dell'importo quale indennità di mobilità di cui all'allegato 16 del presente Accordo, venga attinta dalla parte residua delle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A..
3. Analogamente si provvederà, tenuto conto della esiguità delle necessarie risorse, attingendo a tali ulteriori somme per l'eventuale finanziamento di nuove ulteriori richieste per particolari posizioni di lavoro derivanti da leggi ricomprese in quelle disciplinate dall'art. 10 del presente Accordo, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, rischio radiologico e indennità professionale, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco, distruzione armi chimiche.

Art. 15

(Incrementi del fondo unico di sede)

Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo 14, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni ente quale incremento del FUS, con il meccanismo previsto al precedente art. 13.

Alonso
F. S. M.
G. S.
R.
Medi

Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
(Variazioni delle posizioni organizzative)


Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative e' di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi a compiti di istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti dalla normativa di comparto e di amministrazione

Art. 17
(Variazioni delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)

1. Le parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro, per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.
2. Le parti considerato che le variazioni, delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità, rappresentano nell'anno una parte minima degli stanziamenti a carico del FUA, e preso atto della gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

Art. 18
(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 17) nel quale vengono riportati, anche al netto dei contributi del datore di lavoro, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono.



Art. 19
(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 4)
2. criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (art. 4)
3. criteri per l'attribuzione della posizione economica C1S (art. 4)
4. criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (art. 4)
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2005 (art. 9)
6. indennità per sede disagiata (art. 10)
7. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 10)
8. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 10)
9. indennità per bonifica dei campi minati (art. 10)
10. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 10)
11. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 10)
12. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 10)
13. indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche (art. 10)
14. indennità per turni (art. 11)
15. indennità per reperibilità (art. 11)
16. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 14)
17. specchio di ripartizione del F.U.A. 2005 (art. 18)
- A. particolari posizioni previste per legge (art. 10)
- B. quota aggiuntiva del FUS per turnazioni (art. 11)
- C. quota aggiuntiva del FUS per reperibilità (art. 11)

Art. 20
(Modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2004.

- Allegato 1: posizione economica A1 Super;
- Allegato 5: posizioni organizzative;
- Allegato 6: sede disagiata;
- Allegato 7: rischio radiologico e indennità professionale;
- Allegato 8: rischio;
- Allegato 12: indennità di imbarco;
- Allegato 13: indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche;
- Allegato 16: indennità di mobilità.

Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

Carlo Lucidi

F.P. C.G.I.L. Difesa ... *Federico Lorenzini*

C.I.S.L. F.P.S. Difesa ... *[Signature]*

U.I.L. P.A. Difesa ... *[Signature]*

CISAL INTESA ... *[Signature] (Allegato nota a verbale)*

F.L.P. ... *[Signature]*

CONF. SAL./UNSA SIAD ... *NOTA A VERBALE*

Federazione R.d.B. Statali ... *ALLEGA NOTA INTEGRATIVA ALL' ACCORDO*

24 GIU. 2005

Roma,

Note e verbale "Intesa" - ACD

- L'Intesa rappresenta le proprie contromisure all'art. 3 in quanto a tutt'oggi l'ACD comprende ancora personale delle Difese.
- Per quanto riguarda le Posiz. Organizzative fa riscontrare le monotele omogenee in nome di Trattamenti tra aree centrale e periferice e, nell'area centrale, tra aree operative e aree tecniche amministrative per quanto concerne il riconoscimento del capo nucleo quale destinatario delle suddette posizioni.

Da rammentare inoltre che nelle Direzioni Generali Tecniche le posizioni Organizz., così come è consegnato l'Istituto, sono appoggiato del solo Reparto Amministrativo, in quanto tutti i Reparti Tecnici hanno le Sessioni affidate a personale militare, per cui i nuclei, affidati, con ordine di Servizi del Direttore Generale, a personale civile competenziale salvo le suddette discriminazioni d'origine.

Federazione Intere
ACD - Difesa
C. Marchi

NOTA A VERBALE

La Conf.S.A.L. - U.N.S.A. - S.I.A.D. non concorda e pertanto non sottoscrive l'accordo sulla procedura di distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2005 per i motivi che di seguito vengono esposti.:

- si ritiene che vi sia una l'impellente necessità di rivisitare globalmente il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero della Difesa (ormai scaduto dal 2002) al fine di recepire gli istituti regolamentati dal CCNL quadriennio giuridico 2002-2003-2004-2005, ormai in scadenza e per adeguarlo alle nuove esigenze dettate dalle riforme che stanno mutando radicalmente il nostro Ministero (Esercito Professionale, Agenzia, Missioni Internazionali, ecc.);
- si reputano inadeguate e, quindi irricepibili le proposte avanzate dall'Amministrazione che intende modificare - maggiorandone il numero - esclusivamente le Posizioni Organizzative, mantenendo inalterato lo stanziamento dell'anno precedente con grave danno economico per i vecchi precettori, chiamati a pagare di propria tasca le nuove posizioni organizzative che saranno individuate
- L'Amministrazione della Difesa, inoltre, continua ad avere una posizione pilatesca ed ambigua nella proposizione dell'art. 13, comma 3 dell'accordo, riguardante le particolari garanzie su alcuni tipi di assenza, favorendo l'insorgenza di inevitabili contenziosi che investiranno la responsabilità patrimoniale ed amministrativa del Dirigenti preposti;
- Le ispezioni ed i rilievi di Ispedife, del Tesoro e della Corte dei Conti, continuano ad evidenziare che il F.U.S. di alcuni Enti dell'Amministrazione Difesa viene dato in contrasto con quanto stabilito dagli Artt. 31 - 32 - 33 del CCNL che esplicitamente prevedono che le risorse devono essere utilizzate per *migliorare "efficacia, ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato"* ed è stato più volte rilevato che, in contrasto con detta disposizione, i fondi destinati ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, sono stati erogati in assenza di reali progetti, o sulla base di progetti del tutto generici, "sostanzialmente a pioggia" tenendo conto, per lo più, delle presenze in servizio e distribuiti senza la prescritta verifica del raggiungimento dell'obiettivo fissato. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'erogazione delle risorse in argomento, per finalità e con modalità difformi da quelle fissate nelle disposizioni sopra richiamate, è del tutto illegittima e, pertanto, causa di responsabilità amministrativa patrimoniale.
- E' stata più volte ed in più circostanze rappresentata l'esigenza che con il F.U.A. vengano riviste le Particolari Posizioni di lavoro (tra l'altro alcune ancora finanziate con risorse da decenni mai adeguate)


e che se ne individuino altre aggiuntive, atte a migliorare ed incentivare i processi di sviluppo informatico, telematico, le nuove tecnologie nella nostra amministrazione, di meglio comprendere ed articolare le indennità che riguardano alcuni settori sensibili e che costituiscono la specificità ed atipicità d'impiego del personale civile della difesa (tra l'altro soggetto a continui processi di riconversione e mobilità), come per esempio nelle aree: operativa o sanitaria e industriale, nel supporto delle missioni internazionali, prevedendone indennità accessorie adeguate. Tutto ciò anche in conformità con quanto stabilito dalle modifiche apportate al decreto legge 19 gennaio 2005 n.3 nell'Art.4 bis, -1 *"In relazione alle prioritarie ed urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle FF.AA. impiegate nelle missioni internazionali ed ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dalla accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della Difesa, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione delle produttività del predetto personale"*.

Se le esigenze che hanno determinato un tale stanziamento non vengono puntualmente valutate ed il relativo importo non viene impiegato per remunerare le attività di coloro che operano in ambienti della Difesa ritenuti operativi (individuazione di una particolare indennità) si viene meno ad un preciso impegno che ha visto coinvolta la componente politica del nostro Paese.

Causano sconcerto, tra l'altro, le dichiarazioni del Direttore Generale di Persociv delegato alla trattativa per il raggiungimento dell'accordo sul FUA che non reputa urgenti da parte dell'Amministrazione le esigenze prospettate che non sono fatte proprie di alcuna altra Organizzazione Sindacale e che, quindi, non possono far parte dell'accordo, individuando con urgente soltanto l'aumento numerico delle Posizioni Organizzative che potrebbero essere ancora incrementate in un prossimo futuro.

Per i motivi suesposti, ritenendo nell'interesse primario dell'Amministrazione, anche salvaguardando le legittime aspettative dei lavoratori della Difesa, che le somme a disposizione per il Fondo Unico di Amministrazione debbano essere utilizzate per le finalità e gli scopi fissati nel Contratto Collettivo Nazionale, questa Organizzazione Sindacale non sottoscrive l'accordo.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
COORDINATORE





RdB/CUB Pubblico Impiego

Ministero Difesa

Fax 06 - 7628233 / Tel 06 7628272

✉ info@difesa.rdbcub.it - Web: www.stato.rdbcub.it

AI MINISTERO DIFESA

Direzione Generale per il Personale Civile

Ufficio del Direttore

Viale dell'Università, 4 - Roma

La RdB/CUB-P.I.Difesa ritiene di non aderire alla sottoscrizione dell'accordo inerente la distribuzione del F.U.A. 2005 in quanto non riscontra la volontà d'impegno nel ricercare e trovare procedure di facile e chiaro riscontro che possano risolvere e migliorare la gestione del personale civile del Ministero della Difesa.

Con l'intenzione di sanare una situazione chiaramente compromessa da una cattiva gestione dei rapporti e di materie contrattuali, con interpretazioni e decisioni sostenute e condivise con la sottoscrizione di accordi in materia di organizzazione del lavoro che soddisfano interessi legati a schieramenti sindacali di parte, l'accordo sottoscritto risulta essere peggiorativo, privo di risposte a fronte di complesse problematiche lavorative, salariali e occupazionali.

Aggiornato al ribasso negli importi e nelle percentuali, in questo accordo risulta evidente l'ulteriore indebolimento della quota parte per singolo dipendente nella corresponsione degli emolumenti legati al sempre crescente numero di posizioni organizzative e allo scandaloso quanto immorale accantonamento di denaro per il finanziamento della riqualificazione del personale civile.

La continua posticipazione ad impegni assunti nel passato per la modifica e il miglioramento della struttura normativa dell'accordo e il protrarsi di atteggiamenti al limite dell'anti-sindacalità sono ulteriori motivi di dissenso che ci inducono a non condividere l'accordo.

RdB/CUB - P.I. Coordinamento Nazionale Difesa

Roma, 23 giugno 2005

ALLEGATO 1
(art. 4)

POSIZIONE ECONOMICA SUPER A1 (ex 2[^] e 3[^] q.f.)

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super dell'area A sono:

- assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell'ultimo biennio, facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio;
- possesso dei suddetti requisiti alla data del 31.12.2004 considerando l'anzianità di servizio dalla data della decorrenza economica.

Barbieri

*Alfonso
Lucidi*

Amor

SE

SE

ALLEGATO 2
(art. 4)**POSIZIONE ECONOMICA SUPER B 3 (ex 6[^] q.f.)**

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super B3 sono:

ANZIANITA' DI SERVIZIO DI RUOLO senza demerito (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio) non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati economicamente nella ex 6[^] q.f. o posizione economica B3;

ESPERIENZA PROFESSIONALE correlata ad incarichi ricoperti:

A. servizi di ruolo comunque prestati nell'Amministrazione della Difesa, facendo riferimento alla data della decorrenza economica.

Per ogni anno di svolgimento di tali servizi punti 0,60

B. capo reparto di stabilimento industriale; capo settore di stabilimento; consegnatario per debito di vigilanza; cassiere o addetto alla cassa con servizio di sportello; contabile agli assegni; capo di unità operativa.

Per ogni anno di svolgimento di uno o più incarichi sopra menzionati o di quelli eventualmente superiori della stessa tipologia lavorativa:

punti 1,00

Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata pari ad un mese.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

C. corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata superiore a 15 gg.:

punti 0,25 per ogni corso

D. corsi o seminari di aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata inferiore a 15 gg.:

punti 0,10 per ogni corso o seminario, fino ad un massimo di punti 1,00.

E. complessivamente per la formazione professionale non potranno essere attribuiti più di punti 4,00

Alfano *Abundio*

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

ALLEGATO 3
(art. 4)

POSIZIONE ECONOMICA SUPER C1 (ex 7[^] q.f.)

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super C1 sono:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI RUOLO senza demerito (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio) non inferiore a 20 anni, di cui almeno 5 maturati economicamente nella ex 7[^] q.f. o posizione economica C1;

ESPERIENZA PROFESSIONALE correlata ad incarichi ricoperti:

1. servizi di ruolo comunque prestati nell'Amministrazione della Difesa, facendo riferimento alla data della decorrenza economica.

Per ogni anno di svolgimento di tali servizi

➤ punti 0,55

2. titolarità di unità organicamente prevista, tecnica o amministrativa prevista per la ex 7[^] q.f.; ufficiale rogante; consegnatario con l'obbligo della resa giudiziale; incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife); titolarità dell'Ufficio cassa; responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Per ogni anno di svolgimento di uno o più incarichi sopra menzionati o di quelli eventualmente superiori della stessa tipologia lavorativa:

➤ punti 1,00

3. Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno, sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 gg. Sarà considerata pari ad un mese.

FORMAZIONE PROFESSIONALE


4. corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata superiore a 15 gg.:

➤ punti 0,25 per ogni corso

5. corsi o seminari di aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata inferiore a 15 gg.:

➤ punti 0,10 per ogni corso o seminario, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. complessivamente per la formazione professionale non potranno essere attribuiti più di punti 4,00



ALLEGATO 4 (art. 4)

POSIZIONE ECONOMICA SUPER C3 (ex 9[^] q.f.)

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super C3 sono:

- **ANZIANITA' DI SERVIZIO DI RUOLO** senza demerito nella ex 9[^] qualifica o nella posizione economica C3 (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio).
- almeno 3 anni di servizio maturati economicamente nella ex 9[^] qualifica o nella posizione economica C3

ESPERIENZA PROFESSIONALE correlata agli incarichi ricoperti:

1. Servizi di ruolo comunque prestati nell'ambito dell'A.D. prima dell'inquadramento nella ex 9[^] q.f. facendo riferimento alla data della decorrenza economica.
 - punti 0,25 per ogni anno
2. incarichi svolti nell'ex 9[^] q.f.:
 - reggente di ufficio dirigenziale (incarico conferito con decreto dirigenziale registrato alla Corte dei conti) punti 1,25 per ogni anno
 - capo servizio amministrativo punti 0,75 per ogni anno
 - altri incarichi (vicario del dirigente, capo di unità organizzativa non dirigenziale a rilevanza esterna, incarichi di consulenza ed ispettivi organicamente previsti sia nel settore tecnico che in quello amministrativo) punti 0,50 per ogni anno

Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 gg. è pari ad un mese.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

3. corsi universitari post laurea/abilitazione professionale, strettamente attinenti alle funzioni svolte; punti 1,00 per ogni titolo
(massimo punti 2,00);
4. corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti alle funzioni svolte di durata superiore a 15 gg punti 0,25 per ogni corso
(massimo punti 2,00);
5. corsi o seminari, strettamente attinenti alle funzioni svolte di durata inferiore a 15 gg punti 0,25 per ogni corso
(massimo punti 1,00).
6. Complessivamente per la formazione professionale non potrà essere attribuito un punteggio superiore a punti 3,50.



ALLEGATO 5
(art. 9)

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Anno 2005

1. Posizione economica C3 (ex 9^a qualifica funzionale)

- Reggenza di unità organizzativa di livello dirigenziale €. 2.160,00
- Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali; incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione; consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali €. 1.467,00

2. Posizione economica C2 (ex 8^a qualifica funzionale) €. 1.082,00

- Titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per la ex 8^a q.f.;
- incarichi di studio organicamente previsti presso Uffici Legali di livello dirigenziale

3. Posizione economica C1 (ex 7^a qualifica funzionale) € 1.033,00

- Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, prevista per la ex 7^a q.f
- Titolarità dell'ufficio cassa
- Incarico di consegnatario con l'obbligo della resa del conto giudiziale
- Incarico di ufficiale rogante
- Incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife)
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione

- Qualora la posizione organizzativa sia ricoperta da un dipendente, sempre comunque appartenente all'area funzionale C, di posizione economica inferiore, al medesimo compete l'indennità prevista per detta posizione organizzativa.
- Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile, allo stesso compete l'indennità nella misura prevista per la posizione economica posseduta.
- **Qualora un funzionario ricopra più incarichi che danno diritto all'indennità per posizione organizzativa, verrà comunque riconosciuta e corrisposta solo una posizione organizzativa.**
- L'indennità per posizioni organizzative rimaste vacanti per l'intero anno rientra nella disponibilità del FUA.


(*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro

ALLEGATO 6
(art. 10)**INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA**

Importo € 41,32 mensili

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. frequenza corsi professionali dell'A.D.
 - d. motivi sindacali
 - e. donatori di sangue
 - f. beneficiari della legge n. 104/92
 - g. personale in astensione obbligatoria per maternità
4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

The image shows three handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written vertically and appears to be 'M. Med'. The middle signature is a cursive 'P. S.'. The signature on the right is a cursive 'P. S.'. The signatures are written over a white background.

ALLEGATO 7
(art. 10)**INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA'**
PROFESSIONALE**• INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 103,29.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 25,82.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

• INDENNITÀ PROFESSIONALE

7. Per i tecnici di radiologia medica l'indennità derivante da rischio radiologico assume la denominazione di indennità professionale. Tale indennità, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è corrisposta in misura unica, non correlata alla presenza, nell'importo mensile lordo di € 103,29.
8. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

Alunoliva
Mans'

R. Jued

[Signature]

[Signature]

INDENNITA' DI RISCHIO
(D.P.R. 5.5.1975, N. 146)

ALLEGATO 8
(art. 10)

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale **elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75**, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, **infortunio sul lavoro o malattia professionale** dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. **Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A del DPR 146/75.**
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni lavorativi, l'indennità di rischio deve essere corrisposta per un numero di giorni pari a quello stabilito, in materia di orario di lavoro, dalla contrattazione locale presso l'Ente dove il dipendente presta la sua attività lavorativa.
6. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente all. 9, né con l'indennità di cui al D.Lgs.Lgt. 320/1946 (Bonifica Campi Minati).
7. **IMPORTI** come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75
 - GRUPPO I € 2,19 (su gg. 6) € 2,63 (su gg. 5)
 - GRUPPO II € 1,03 (su gg. 6) € 1,24 (su gg. 5)
 - GRUPPO III € 0,72 (su gg. 6) € 0,87 (su gg. 5)
 - GRUPPO IV € 0,46 (su gg. 6) € 0,56 (su gg. 5)
 - GRUPPO V € 0,41 (su gg. 6) € 0,50 (su gg. 5)
8. Gli importi sopraindicati da tempo non sono stati rivalutati. L'eventuale incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.
9. Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità previste dalla tab. C del D.P.R. 146/75 e successive modificazioni (Legge 3.2.1982, n. 28), come riportato nella seguente tabella.

profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)		indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature ad:			indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
		Aria	Miscela sintetiche	Ossigeno	
1		2	3	4	5
0	12	0,62	0,83	1,24	0,310
13	25	0,83	1,24	1,76	0,413
26	40	1,03	1,76	0	0,52
41	55	1,55	2,27	0	0,62
56	80	2,58	3,10	0	0,72
81	110	3,10	3,62	0	0,83
111	150	0	4,13	0	1,03
151	200	0	4,65	0	1,29
Oltre	200	0	5,16	0	1,55

(*) **NOTA: tutti gli importi sono al lordo degli oneri a carico del lavoratore.**

Alvaro Anselmino

Luciano

[Signature]

[Signature]

ALLEGATO 9
(art. 10)**BONIFICA CAMPI MINATI**
(D.Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 320 art. 12)

Indennità prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi, come da circolare n. 9000/AIE del 15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi.

IMPORTO

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| a) indennità giornaliera di rischio: | max. € 0,310 | min. € 0,238 |
| b) indennità giornaliera di fuori residenza
per il personale civile non di ruolo: | max. € 0,248 | min. € 0,062 |
| c) premio di disattivazione per ogni mina,
proiettile, bomba od ordigno esplosivo
disattivato o rimosso: | € 1,033 | |

Gli importi sopraindicati non risultano essere mai stati rivalutati. L'eventuale incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Alarino
Alarino *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
Alarino

ALLEGATO 10
(art. 10)

PREMIO DI DISATTIVAZIONE
(L. 29.5.1985, N. 294)

PREMIO riservato agli **artificieri** della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI..

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l'indennità di cui al Dlgs.Lgt. 12.4.46, n. 320 (BONIFICA CAMPI MINATI).

IMPORTO: € 103,29 giornaliero, come rideterminato dalla legge 174 del 20.6.1997.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Alfano *Amadori* *Amadori* *Amadori*

ALLEGATO 11
(art. 10)**INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI**
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per ferie
 - b. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - c. cure necessarie per infermità contratte in guerra
 - d. frequenza corsi professionali dell'A.D.
 - e. motivi sindacali
 - f. donatori di sangue
 - g. beneficiari della legge n. 104/92
 - h. personale in astensione obbligatoria per maternità
3. **IMPORTO:** € 3,76 giornaliero, maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore



ALLEGATO 12
(art. 10)**INDENNITA' DI IMBARCO**
(art. 208 R.D. 2262/1924 e art. 30 CCNL 16.5.2001)

1. Nell'Accordo relativo al F.U.A. – anno 2005 – l'indennità d'imbarco è stata estesa al personale civile che opera su **natanti e su** Unità Navali di tutte le FF.AA.
2. L'importo da corrispondere è equivalente alla quarta parte della diaria giornaliera di missione (art. 208 del R.D. 2262/24); essendo tale importo variato in base all'art. 30 del C.C.N.L. 16.5.2001 che lo ha equiparato per tutti i livelli in € 20,65 (lire 40.000), l'indennità d'imbarco risulta pari a:

€ 5,16 (lire 10.000) (*)
3. L'indennità d'imbarco non è cumulabile con l'indennità di missione.
4. **Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari alla metà della diaria di missione, corrispondente ad € 10,32.**

NOTE:

(*): tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore;

(**): in caso di giornata non lavorativa o festiva l'importo giornaliero è corrisposto nella misura intera di € 20,65.

Alfano
Arosio

Di Stefano
Mura
Mura

ALLEGATO 13
(art. 10)**MODALITA' DI ISTITUZIONE PROVVISORIA DI INDENNITA' PER
DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE**
(D.P.R. 1.7.1997 n. 289 art. 5)


Indennità prevista per il personale civile dello Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa N.B.C. – Civitavecchia – impiegato nello svolgimento delle operazioni di distruzione di armi chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in bombe d'aereo, proietti, ordigni, artifici privi di spoletta e/o carica esplosiva – fusti di tipo “C”, “D”, e “H” o similari – bombole e serbatoi a pressione, svolte presso il Compensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell'ambito di impianti automatici che utilizzano software applicativi, **sul territorio nazionale in caso di intrasportabilità del materiale stesso.**

Tale indennità compete esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa **sul territorio nazionale, in caso di intrasportabilità del materiale stesso, o presso gli impianti in funzione, esclusi quindi i giorni di assenza a qualsiasi titolo ed i giorni in cui gli impianti sono fermi per qualsiasi motivo.**

L'indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l'indennità di disattivazione (L. 29.5.1995, n. 294 – allegato 12 CCNI sul F.U.A. 2002), né con l'indennità per bonifica campi minati (D. Lgs. 12.4.1946, n. 320 – allegato 11 CCNI sul F.U.A. 2002), né con indennità per altra fattispecie rischiosa.

Importo giornaliero: € 15,50
(importo al lordo degli oneri a carico del lavoratore)

NOTA: indennità istituita con decorrenza 1° gennaio 2002.



ALLEGATO 14 (art. 11)**INDENNITA' PER TURNI (art. 1 CCNL 12 gennaio 1996)**

1. La turnazione serve a garantire, per documentate esigenze di servizio connesse a particolari tipologie di funzioni, di uffici e di lavorazioni, nonché a corrispondenti carenze organiche, la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale con i soggetti sindacali di cui all'art. 8 - comma 2 del CCNL 16.2.1999;
2. La durata massima di un turno deve essere di norma di nove ore.
 - a. Possono essere previsti turni di durata superiore, fino ad un massimo di dodici ore, in caso di comprovate esigenze particolari come da parere dell'ARAN n. 2788 del 21.3. 2000.
 - b. Deve essere comunque garantito, all'interno di un periodo di ventiquattro ore, un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
3. la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
4. l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
5. **Turni:**
 - mattutino: dalle ore 6,00 alle ore 14,00
 - pomeridiano: dalle ore 14 alle ore 22.00
 - notturno: dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo
 - notturno/festivo: dalle ore 22.00 del giorno prefestivo alle ore 6.00 del giorno festivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo.
6. il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto;
7. il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno;
8. Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore:

<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 4,13 per turno mattutino ➤ € 6,20 per turno pomeridiano ➤ € 12,91 per turno notturno ➤ € 12,91 per turno festivo ➤ € 25,82 per turno notturno/festivo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 15,49 di ulteriore incremento per turno superfestivo (1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre);
---	--
9. i diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore;
10. L'importo di € 15,49 di incremento per turno super festivo è riferito ad un turno intero di 8 ore. Pertanto, al personale che effettua prestazioni che si estendono su più tipologie di orario (mattutino, pomeridiano, notturno festivo/non festivo), l'importo da attribuire, quale maggiorazione **di quello base indicato al precedente punto 8**, deve essere proporzionato alle ore effettuate nelle diverse tipologie di turno.
11. in caso di prestazioni che si estendano su più tipologie di orario (pomeridiano/notturno, festivo/non festivo etc.) l'ammontare dell'indennità di turno deve essere calcolata proporzionalmente avendo a riferimento le diverse retribuzioni previste;
12. l'indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle otto ore giornaliero con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia sempre assicurata la copertura dell'intera durata del servizio attraverso il criterio della rotazione del personale;
13. i dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L.1204/71, L.903/77, L.104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge 266/91) possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

Alfonso Rosalino

Lucia

[Signature]

[Signature]

ALLEGATO 15
(art. 11)**INDENNITA' PER REPERIBILITA'**
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

I criteri che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità sono i seguenti:

1. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35.
5. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.


(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore





ALLEGATO 16
(art. 14)**FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO**
“INDENNITA’ DI MOBILITA’”
(art. 13 CCNI sul FUA 2002)

Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione, compete una indennità come sotto specificata:

1. una quota pro capite stabilita in € 10.845,00 (al lordo degli oneri a carico del lavoratore) per i lavoratori soggetti a trasferimento oltre i 30 km dalla sede di servizio.
2. Detta quota è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10km fino alla distanza di 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. Nell'annesso A) è riportata la progressione dell'indennità come sopra detto.
3. Per ogni dipendente avente diritto all'indennità di mobilità, viene inoltre assegnato al nuovo Ente di servizio una quota pari ad € 800,00 per compensare il maggior disagio subito. Si rinvia alla contrattazione locale l'individuazione dei casi concreti che abbiano comportato nell'ambito dei mobilitati nell'Ente, il citato maggior disagio.
4. L'insieme delle quote assegnate all'Ente verrà ripartito tra i dipendenti ivi trasferiti negli importi che verranno determinati in sede di contrattazione decentrata locale con l'obiettivo di compensare, previa loro valutazione e graduazione, gli effettivi disagi da ciascuno subiti.
5. Tutto il personale trasferito, destinatario dell'indennità in questione, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a 7 anni. A tal fine la frazione superiore a 6 mesi è valutata un anno.
6. In caso di successivo ulteriore trasferimento a domanda dell'interessato, che dovesse rientrare nell'ambito del periodo sopra indicato, la quota spettante sarà soggetta ad una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.
7. Detto importo, risultante dalla differenza tra la quota globale e quella risultante dagli anni di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego, sarà recuperato in congrue rate mensili sul trattamento economico stipendiale spettante all'interessato.
8. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
 - L'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
 - Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 **ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla lettera**



Ministero della Difesa – Accordo per la distribuzione del fondo unico di amministrazione anno 2005



b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio **di cui sopra**, siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.

9. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:
- dall'Ente di provenienza all'Ente di nuova assegnazione. **Nel CCNI sul FUA 2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.**
10. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi, e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia (ACI) ed integrate, ove la certificazione non sia esaustiva, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente.
11. Gli importi economici indicati ai punti 1, 2 e 3 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine negli anni futuri restando, pertanto, sempre determinate nel medesimo importo.
12. Gli stessi importi devono essere posti a base anche per i dipendenti che hanno avuto diritto all'indennità in parola per trasferimento d'autorità avvenuti **dal 1999**.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Almanesi
Aureliano
Della
Z. P.
Cresci

INDENNITA' DI MOBILITA': CCNI 27.11.2002 sulla distribuzione del FUA 2002 (art. 13)
importi in Euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore

	fascia di incremento %	incremento % progressivo	oltre 30 km	oltre 40 km	oltre 50 km	oltre 60 km	oltre 70 km	oltre 80 km	oltre 90 km	oltre 100 km	oltre 110 km	oltre 120 km
importo spettante			10.845,00	11.929,50	13.014,00	13.556,25	14.098,50	14.640,75	15.183,00	15.725,25	16.267,50	16.809,75
maggiorazione oltre 120 km.	5,00	55,00										542,25
maggiorazione oltre 110 km.	5,00	50,00									542,25	542,25
maggiorazione oltre 100 km.	5,00	45,00							542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 90 km.	5,00	40,00						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 80 km.	5,00	35,00						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 70 km.	5,00	30,00					542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 60 km.	5,00	25,00				542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 50 km.	10,00	15,00			1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
maggiorazione oltre 40 km.	10,00	5,00		1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
importo base oltre 30 km.			10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00

Carlo Ottavio

[Signature]

ANNESSE "A" all'allegato 16 dell'Accordo sul FUA 2005

ALLEGATO 17

Fondo Unico di amministrazione 2005 Distribuzione delle somme disponibili

articolo dell'accordo	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			83.391.455,00	
2	percorsi formativi (differenze stipendiali)	11.959.975,43	38,38	16.550.214,00	66.841.241,00
3	Fondo Agenzia Industrie Difesa			4.089.092,00	62.752.149,00
5	posizioni super 2000, 2001, 2002, 2003 e 2005	633.736,81	38,38	876.965,00	61.875.184,00
9	indennità per posizioni organizzative	1.805.263,00	32,70	2.395.584,00	59.479.600,00
10	particolari posizioni di lavoro previste per legge (all. A)	2.353.202,71	32,70	3.122.700,00	56.356.900,00
11	quota aggiuntiva del FUS per turnazioni (all. B)	4.622.055,01	32,70	6.133.467,00	50.223.433,00
11	quota aggiuntiva del FUS per reperibilità (all. C)	1.505.360,96	32,70	1.997.614,00	48.225.819,00
13	fondo unico di sede della Difesa 2005	36.341.988,70	32,70	48.225.819,00	0,00

Fondo Unico di Sede Amministrazione della Difesa 2005

articolo		quota complessiva	numero dei dipendenti	quota pro capite
13	importi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	48.225.819,00	35.160	1.371,61
13	importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	36.341.988,70	35.160	1.033,62

Handwritten signatures and initials:
 - Top signature: *Fusoliva*
 - Middle signature: *...*
 - Bottom signature: *...*
 - Bottom signature: *...*